

STATUTO

Art. 1 - E' costituita una Società per azioni, sotto la denominazione "S.T.P.S. – Società Trasporti Pubblici Sondrio S.P.A.".

Art. 2 – La Società ha sede in Sondrio.

L'Assemblea dei soci potrà istituire nonché sopprimere ovunque sedi secondarie.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società potrà istituire succursali, agenzie e filiali, purchè in Italia.

Art. 3 – La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea.

Art. 4 – Scopo della Società è la gestione dei servizi su linee regionali, di bacino e urbane, di servizi di gran turismo e su linee internazionali, di parcheggio e di autostazione, di servizi di trasporto turistico e speciale e di trasporto a chiamata, l'attività di noleggio ed ogni altro tipo di servizio di trasporto, riparazione autoveicoli in genere anche di proprietà di terzi.

La Società potrà svolgere qualsiasi operazione ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare potrà effettuare investimenti in materiali rotabili ed impianti fissi, inerenti allo scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre Società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 5 – Il capitale sociale è di euro 1.319.143,98 (unmilionetrecentodiciannovemilacentoquarantatre/98), ed è diviso in

n.594.209 (cinquecentonovantaquattromiladuecentonove) azioni da euro 2,22 (due virgola ventidue) ciascuna.

Art. 6 – Le azioni sono nominative. Ogni azione ha diritto ad un voto.

Il diritto di partecipazione all'Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Art. 7 – Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Art. 8 – L'assemblea può avere luogo nella sede sociale od altrove, purchè in Italia.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia inoltrata richiesta di convocazione da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ai sensi di legge.

Art. 9 – La convocazione dell'assemblea è fatta con invio dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, e l'elenco delle materie da trattare.

Ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, sino a quando la Società non

faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, che dia la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso medesimo.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 10 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dalla stessa assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori.

Art. 11 – L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a norma degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto sociale.

Art. 12 – Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 13 – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, uno dei quali è nominato dall'assemblea su indicazione del capitale azionario privato.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'Amministrazione Provinciale

di Sondrio nomina direttamente da un minimo di un rappresentante ad un massimo di tre rappresentanti, in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dagli Azionisti Pubblici.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria ogni centoventi giorni, ed in via straordinaria ogni volta se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Art. 14 – Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, l'azionista pubblico maggioritario ed il capitale privato della Società, secondo la rispettiva competenza, provvederanno a sostituirli entro trenta giorni dalla cessazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Essi durano in carica fino alla prossima assemblea.

Si applicano altresì le norme dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, anche via telefax o mediante posta elettronica, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, e nei casi d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Art. 16 – Ai membri del Consiglio spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare un'indennità annuale al Consiglio ed all'Amministratore Delegato.

Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che abbia a ritenere opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà rilasciare firme di avallo e di fidejussione a garanzia di impegni che non siano propri della Società, o per scopi estranei ai fini sociali.

Il Consiglio può quindi, tra l'altro, stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati integrandole e modificandole secondo le circostanze, acquistare, permutare e vendere beni immobili e mobili, obbligare anche cambiariamente la Società; consentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da qualsiasi responsabilità; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici della Provincia di Sondrio, del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, nominare Direttori e Procuratori, con l'uso della firma sociale.

I suddetti poteri sono elencati in via esemplificativa e non tassativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato, fissandone le attribuzioni, entro i limiti previsti dal Codice Civile, e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Rimane inteso che non sono delegabili i poteri previsti per legge come di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Il Presidente rappresenta legalmente la Società presso i terzi ed in

giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio potrà nominare un Vice Presidente, scelto fra i Consiglieri eletti dal capitale azionario pubblico, che sostituirà il Presidente in caso d'assenza od impedimento con gli stessi poteri.

Art. 19 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Art. 20 – Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente sono nominati direttamente dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea ne determina la retribuzione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo completo funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile della Società.

Art. 21 – Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio forma il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ai sensi di legge.

Art. 22 – Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa delibera dell'assemblea medesima.

Art. 23 – Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, indicandone i poteri. Lo scioglimento per deliberazione dell'assemblea potrà avvenire con il voto favorevole del 60% del capitale sociale.

Art. 24 – Nel caso in cui il socio intenda vendere tutte le proprie azioni o parte di esse, dovrà informare, precisandone il prezzo e tutte le modalità e le condizioni della vendita, nonché le generalità del o degli acquirenti, il Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà immediatamente comunicazione agli altri soci.

A parità di condizioni, i soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni in vendita, e potranno rendersene acquirenti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute; nel caso in cui alcuni soci soltanto esercitino la prelazione, le azioni in vendita dovranno fra loro essere ripartite in ragione diretta delle azioni da ciascuno possedute.

Nel caso in cui il numero delle azioni in vendita sia insufficiente per la ripartizione di cui sopra, o eseguite le assegnazioni vi sia un resto di azioni

che non può essere attribuito con il criterio proporzionale di cui sopra, all'assegnazione di queste si procederà per sorteggio.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, i soci dovranno rendere noto al Consiglio medesimo se intendono esercitare la prelazione per l'acquisto, in mancanza di che si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Qualora il prezzo delle azioni richiesto dal venditore non sia accettato dai soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, esso verrà stabilito in base al valore reale del patrimonio della Società al tempo dell'offerta, determinato da un Collegio di tre arbitratori di cui uno nominato dal cedente, uno dall'acquirente, ed il terzo, che presiederà il Collegio, dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Sondrio.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, qualora non intendano accettare il prezzo richiesto dal cedente, dovranno in uno con la comunicazione al Consiglio di Amministrazione della loro disponibilità all'acquisto, procedere alla nomina del loro comune arbitratore.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, nel termine di dieci giorni dalla notifica della nomina dell'arbitratore dei soci disponibili all'acquisto, dovrà dare comunicazione della nomina dell'arbitratore di cui sopra, al socio cedente, invitandolo a nominare a sua volta, con atto notificato ad esso Consiglio di Amministrazione, nei quindici giorni successivi, il proprio arbitratore.

I due arbitratori così nominati, su invito del Consiglio di Amministrazione, dovranno nei dieci giorni dalla nomina del secondo di essi, procedere alla

scelta di un terzo arbitratore, Presidente del Collegio, e procedere nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di novanta giorni, alla valutazione loro richiesta, e notificarla nei cinque giorni successivi al Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia sia al socio cedente che ai soci disponibili all'acquisto.

Successivamente alla valutazione degli arbitratore, sia il venditore che gli acquirenti avranno facoltà di recedere rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto, restando però a carico della parte rinunciataria le spese dell'arbitraggio.

Il diritto di prelazione esercitato da uno o più soci dovrà riguardare tutte le azioni offerte in vendita.

Nell'ipotesi di trasferimento gratuito delle azioni, l'ingresso di un nuovo socio è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, ad eccezioni delle donazioni tra coniugi, o tra parenti e affini sino al terzo grado.

Art. 25 – Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Cardelio Sertori

Firmato Paolo Rapella notaio